

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO FRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E IL POLITECNICO DI MILANO.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del settore Cultura sport e politiche giovanili in data 21 maggio 2003, che si intende fare parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si propone di approvare lo schema di "Convenzione di tirocinio" con il Politecnico di Milano, anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 comma 4° del D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda la votazione per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di "Convenzione di tirocinio" con il Politecnico di Milano;
- 2) di dare mandato al direttore del settore Cultura sport e politiche giovanili di sottoscrivere la Convenzione di tirocinio con il Politecnico di Milano;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta imputazioni di spesa a carico del bilancio comunale
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE

Nelle scorse settimane diverse cattedre del Politecnico di Milano hanno contattato più settori dell'amministrazione comunale per chiedere l'inserimento di tirocinanti negli uffici comunali, in relazione a progetti di interesse sia del Politecnico sia del Comune. Per il momento le richieste riguardano l'inserimento di due tirocinanti nel settore Tutela ambientale, per un lavoro in raccordo con il Portale del cittadino, di uno al settore Urbanistica e di uno all'interno di un programma di progettazione partecipata sugli orari e i tempi della città che fa capo all'assessore Valmaggi.

La richiesta ha origine dal fatto che il Politecnico, nell'ambito dei propri obiettivi di continuo adeguamento dei metodi didattici, promuove diverse iniziative, tra cui i tirocini, che possano sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e le realtà lavorative, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa tra i suoi studenti.

I tirocini, che si configurano come completamento del percorso formativo, devono perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo

del lavoro, anche al fine di orientare le future scelte professionali dei tirocinanti. Possono essere svolti da studenti, compresi coloro che svolgono corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole e corsi di perfezionamento, e sono sviluppati sulla base di un progetto formativo che definisce, oltre ai tutori presso l'ente o l'azienda, anche i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione dell'attività formativa presso l'ente o l'azienda stessa.

I tirocini possono essere avviati previa sottoscrizione di una "Convenzione di tirocinio" con il Politecnico di Milano che stabilisce le condizioni generali e le modalità secondo le quali tali attività vengono svolte, convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e alla quale si rinvia per quanto non precisato nella presente relazione.

L'amministrazione comunale ha già avuto in passato e ha attualmente in corso tirocini in collaborazione con altri atenei sulla base di analoghe convenzioni. Il bilancio di queste esperienze, pur in presenza di alcuni problemi, è in generale positivo. A questo proposito si osserva che:

- a. l'amministrazione ha interesse a sviluppare non solo i rapporti con le università in generale, ma anche la pratica dei tirocini, che, se da un lato si configura come un servizio offerto dall'amministrazione agli studenti e, quindi, alle università, dall'altro rappresenta per gli uffici un'occasione interessante di confronto con l'università, fornisce un apporto interessante da parte di giovani competenze in formazione e contribuisce allo sviluppo di alcuni progetti settoriali utili alle attività dell'amministrazione;
- b. a fronte della rilevanza che i tirocini hanno via via assunto in tutti i percorsi di formazione, tanto da essere ormai considerati parte integrante e indispensabile di molti corsi di studio, gli enti locali sono chiamati a contribuire al sostegno e alla diffusione di questa pratica.

Considerato che le attività istituzionalmente svolte presso i settori contattati sono pertinenti ad alcuni corsi di studio del Politecnico, e che altri settori possono essere interessati ad analoghe iniziative, si propone alla Giunta Comunale di approvare l'allegata "Convenzione di tirocinio" con il Politecnico di Milano, che ha durata di due anni rinnovabile, dando altresì mandato per la sua sottoscrizione al direttore del settore Cultura sport e politiche giovanili. Sarà successivamente cura dei direttori dei settori interessati attivare, con propri atti, i rapporti di tirocinio con i singoli studenti in raccordo con i loro tutori.

La presente deliberazione non comporta imputazioni di spesa a carico del bilancio comunale.

Sesto San Giovanni, 21 maggio 2003

IL DIRETTORE SETTORE
CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
Federico Ottolenghi

Proposta per adesione singola Ente

CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra il **Politecnico di Milano**, cod. fiscale n° 80057930150, con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano, rappresentato dal Delegato del Rettore per gli Stage Prof. Secondo F. Lucchini, nato a Curtatone (MN) il 22/11/1930

E

il **Comune di Sesto San Giovanni** - nel seguito denominato Ente, codice fiscale n° 02253930156, partita IVA 00732210968, con sede legale in piazza della Resistenza, n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni, nella persona del Dr. Federico Ottolenghi, Direttore del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, nato a Milano il 14/09/1964

PREMESSO

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema delle autonomie locali convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'Impresa;
- che è intenzione del Comune di Sesto San Giovanni e del Politecnico di Milano elaborare congiuntamente un protocollo

d'intesa volto a promuovere e regolare i rapporti reciproci e la collaborazione nei numerosi campi in cui si incontrano le rispettive finalità istituzionali e in cui la cooperazione può portare vantaggi reciproci alle attività e agli studenti del Politecnico, alle attività e ai cittadini del Comune di Sesto San Giovanni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, compresi coloro che frequentano Corsi di Diploma Universitario, Dottorati di ricerca e Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, del Politecnico di Milano presso l'Ente.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Ente incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

Art. 4

Il Politecnico si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Ente ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 3.

Art. 5

Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2, c. 3 e 4, del D.L. 363/98).

Art. 6

Il Politecnico si impegna altresì a trasmettere copia della presente convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7

L'Ente ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere al Servizio *Stage* del Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Politecnico di Milano.

Art. 8

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti in Ente;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;

- redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art.13 della legge 31/12/1996 n. 675.

Art. 10

Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'Ente compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dal Politecnico.

Art. 11

I rapporti che l'Ente intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 12

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente e per il Politecnico alcun onere finanziario, salvo quelli assunti con la presente convenzione e quelli derivanti da successivi accordi con l'apposita struttura che cura i tirocini al Politecnico.

Art. 13

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e può essere rinnovata su richiesta delle parti contraenti, definendone le modalità di attuazione tre mesi prima della scadenza.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) D.P.R. n° 382 dell'11 luglio 1980 sul riordino della docenza universitaria, ed in particolare gli artt. 27 e 92 dello stesso;
- b) L. 341/1990 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 11 al punto 2;
- c) L. 24 giugno 1997 n° 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- d) D.M. 25 marzo 1998 n° 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, sui tirocinio formativi e di orientamento".

Letto, approvato, sottoscritto

Li, _____ .

per il Politecnico di Milano

Il Delegato del Rettore per gli Stage

Prof. Secondo F. Lucchini

per l'Ente

Il Legale Rappresentante
